



COMUNE DI CAPRILE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

T.A.S.I. - ANNO 2014 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PAGANINI Massimo - Presidente	Sì
2. ZANELLO Ilaria - Consigliere	Sì
3. PAGANINI Nando - Consigliere	Sì
4. ZANELLO VELATO Valeria - Consigliere	Sì
5. CURNIS Sebastian - Consigliere	No
6. SCOPEL Samuele - Consigliere	Sì
7. ANGELILLO Giulia - Consigliere	Sì
8. GALVAN Marco - Consigliere	Sì
9. MAZZIA PIOLOT Daniele - Consigliere	No
10. ZULLINO Fabio - Consigliere	No
11. AVOLEDO Daniele - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MAROCCO Dr. PierLuigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAGANINI Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

T.A.S.I. - ANNO 2014 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.
--

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che " gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

ATTESO che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 18/07/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014, è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), il novellato art. 1, comma 669, L. 147/2013, prevede che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art 1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduando in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al

quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1 comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista per il 2014, la possibilità di superare tale limite fino allo 0,8 per mille, per finanziare relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L.201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1 comma 682 l. 147/2013 prevede che con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'ammontare del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, che si compone dell' Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato dal Consiglio Comunale con precedente deliberazione in data odierna;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune che si intendono finanziare con la T.A.S.I., con indicazione dei relativi costi desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€. 10.150,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, manutenzione)	€. 12.200,00
Servizio Ufficio Tecnico	€. 3.200,00
Servizio Trasporto alunni	€. 7.400,00
Servizi Sociali	€. 7.950,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€. 40.900,00
GETTITO TASI (presunto)	€. 29.900,00
% copertura costi con gettito TASI	73,11%

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni Tasi entro il 23 maggio, il versamento della prima rata viene posticipata al 16 ottobre 2014.

RITENUTO di provvedere in merito per le motivazioni suesposte,

PROPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) Di STABILIRE le seguenti aliquote in relazione al tributo sui servizi indivisibili:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come sono definite dall'art. 13 comma 2 D.L 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Regolamento Comunale sulla disciplina della IUC, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

4) DI DARE ATTO che per l'anno 2014 non sono previste detrazioni;

5) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti con la TASI è pari al 73,11%;

6) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

7) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato nell'odierna seduta;

8) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, affinché venga pubblicata sul sito internet;

9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL SINDACO
f.to PAGANINI Massimo

Sulla proposta di cui sopra:

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, in ordine alla regolarità tecnica - contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to **BOZIO BRALINO** Maria Enrica

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra citata;

VISTO che è correlata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000,

CON votazione palese, unanime e favorevole,

D E L I B E R A

Di approvare, come si approva la sopra riportata proposta di deliberazione intendendo la stessa qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : PAGANINI Massimo

Il Segretario Comunale
F.to : MAROCCO Dr. PierLuigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.183/14 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-ago-2014 al 13-set-2014 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Caprile, li 29-ago-2014

Il Segretario Comunale
F.to MAROCCO Dr. PierLuigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 29-ago-2014

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-ago-2014

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Caprile, li

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi